



CAPITANERIA di PORTO di RIMINI

Ordinanza n.66/2007

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

- VISTA la legge II. 963 in data 14.07.1963 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n., 1639 in data 02. L 0,1968;
 - VISTO il D.L.vo 530 del 30.12.1992 "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi
 - VISTO il Reg- CE 853/2004 del 29/04/2004 "Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale",
 - VISTO il D.M. 12 gennaio 1995 n. 44 e il D.M. 1 dicembre 1998 TI. 515 "Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi",
 - VISTO il DM. 22 dicembre 2000 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
 - VISTA la nota, pervenuta in data 25/07/2007, del "Consorzio gestione pesca molluschi bivalvi" del Compartimento marittimo di Rimini, a mezzo della quale viene rilasciata l'abrogazione dell'Ordinanza n. 148/98 datata 30 settembre 1998, al fine di ottenere una regolamentazione che disciplini esclusivamente i punti di sbarco nel Compartimento di Rimini;
 - VISTA la propria Ordinanza n. 148/98; in data 30.09.1998, come successivamente integrata e modificata;
- RITENUTO necessario adeguare la disciplina della pesca professionale dei molluschi bivalvi nelle acque del Compartimento Marittimo di Rimini alla vigente normativa;

ORDINA

Articolo 1

Lo sbarco dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Rimini è consentito solo nei seguenti punti:-

Porto di CATTOLICA:

lungo il tratto di banchina «riva sinistra» del porto-canale compreso fra lo spigolo a monte dell'imboccatura della darsena ed il ponte girevole;

Porto di RICCIONE:

lungo il tratto di banchina "riva destra" del porto-canale;

Porto di Rimini lungo la banchina "riva destra" del
Piazzale Boscovich;

Porto di BELLARIA lungo il tratto di banchina "riva sinistra" compresa tra l'officina "F.lli
MINI" ed il bar "Arlecchino";

Porto di CESENATICO

•lungo il tratto di banchina "riva sinistra" delimitato dal vecchio Squero ed il mercato ittico
compresa la banchina della vecchia darsena antistante il predetto mercato ittico.

Art. 2

Le operazioni di sbarco devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico sanitarie di cui
al D- Lgs, 530/92 e successive modificazioni con particolare riguardo alle prescrizioni
contenute nel Capitolo II dell' allegato a.] medesi1110.

Lo sbarco e la spedizione di molluschi devono essere effettuati prontamente, senza sosta CICI
prodotto in banchina se non per il tempo strettamente necessario al carico sugli automezzi
autolizzati al trasporto dei medesimi, in modo da evitare l'esposizione a temperature capaci
di pregiudicarne la vitalità. Le tecniche utilizzate per il trasporto, sbarco e manipolazione dei
molluschi bivalvi non devono provocare contaminazione del prodotto.

Articolo 3

Le unità da pesca abilitate al sistema "draga idraulica", in entrata nei porti del Compartimento
Marittimo di Rimini dovranno comunicare il proprio nominativo, numero d'iscrizione, un'ora
prima del previsto orario d'arrivo nonché il punto di sbarco onde porre in condizione l'Autorità
Marittima di effettuare appropriati controlli

La comunicazione dovrà essere inoltrata via VHF sul canale 16 per chiamata e canale 14 per
comunicazioni, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Rimini.

Articolo 4

Il Consorzio dovrà comunicare, per ogni determinazione, alla Capitaneria di Porto di Rimini
l'orario stabilito d'uscita dai porti del Compartimento delle unità consorziate a mente del
comma 1 dell'art 5 del D.M. 22/12/2000, Parimenti il Consorzio dovrà Comunicare per tempo,
ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo, l'ultimo giorno di fermo, nel periodo dal 1.^o
aprile al 30 settembre, oltre che il sabato, la domenica e i festivi.

Articolo 5

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 148/98 del 30 settembre 1998, come successivamente integrata e modificata.

Articolo 6

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, Rispettivamente:

- a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione Marittima per le violazioni agli articoli 1, 3 e 4;

- a mente dell'articolo 16 comma 1 del D.L.vo n. 530 del 30.12.1992 per le violazioni all'art. 2,

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

Rimini, li 1 1/08/2007

ANTE
CASTIONI



C.F. (CP

COMAND
Enrico C
ILO